

Avvisi per interventi di formazione in materia di dialogo sociale

FAQ – Domande frequenti 9 maggio 2025

1. QUESITI COMUNI

1.1. La procedura di selezione

- 1.1.1. In riferimento all'Avviso pubblico per interventi di formazione destinati ai volontari/associati/occupati del terzo settore in materia di dialogo sociale pubblicato in data 07/03/2025, essendo questo ente di formazione intenzionato a formulare una proposta progettuale ammissibile a finanziamento, con la presente si richiede il seguente chiarimento così formulato:

“Art.9 Procedure di selezione e criteri per la formazione della graduatoria. Le candidature che avranno superato le verifiche verranno sottoposte dalla Commissione a valutazione di merito, al fine di pervenire ad una graduatoria generale unica delle proposte acquisite.” Chiarimento: * Si richiede quali sono indicativamente i tempi previsti per la pubblicazione della graduatoria.

Al momento, non essendo ancora concluso il termine per l'invio delle proposte progettuali, non è possibile effettuare una stima dei tempi tecnici occorrenti per la valutazione delle stesse.

1.2. Corsi e attività formative, caratteristiche dei progetti

- 1.2.1. Premesso che le attività formative saranno realizzate, così come previsto dall'avviso, in parte in Fad ed in parte in presenza; atteso che sarà rispettata la distribuzione territoriale dei destinatari prevista dall'art. 7 dell'Avviso così come la ripartizione percentuale della spesa, è possibile prevedere l'erogazione della formazione in presenza in un'unica sede formativa fermo restando la provenienza dei destinatari secondo la distribuzione territoriale di cui sopra?

Non vi sono preclusioni in relazione a questa eventualità.

- 1.2.2. I destinatari sono unicamente operatori e operatrici, delegati e delegate delle associazioni datoriali/sindacali che sottoscrivono, oppure, indipendentemente da chi sottoscrive, possono essere inclusi anche operatori di altre associazioni?

L'art. 5 dell'avviso prevede esclusivamente che i destinatari degli interventi sono operatori ed operatrici, delegati e delegate, RSU (rappresentanze sindacali unitarie) e RSA (rappresentanze sindacali aziendali), funzionari, quadri e dirigenti, anche elettivi, delle

Associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Resta ferma la necessità di individuare tali destinatari seguendo criteri ispirati a principi di trasparenza e di non discriminazione.

1.3. Requisiti e limiti di partecipazione

1.3.1. “Art.8 Modalità e termini per la presentazione delle candidature”

Chiarimento in merito alla documentazione da inviare si richiede se oltre alla documentazione indicata nell'avviso è necessario inviare anche: * Copia del documento d'identità del legale rappresentante * Visura camerale dell'ente * Ulteriori documenti non specificati in Avviso.

Si chiarisce che ai fini dell'ammissibilità della candidatura non è necessario presentare documentazione ulteriore rispetto a quella specificata negli Avvisi.

1.3.2. All'articolo 6 dell'avviso è riportato che “Costituisce espresso vincolo di ammissibilità delle proposte progettuali la preventiva formale adesione, in funzione della realizzazione dell'intervento, almeno di una organizzazione sindacale o datoriale fra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale”. Una risposta alla Faq pubblicata il 16/04/2025 conferma il riferimento alle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro attualmente presenti nel Cnel. Tuttavia, tenuto conto che l'Avviso non pone come requisito la classificazione al Cnel, si chiede se un'organizzazione datoriale riconosciuta dal Ministero del Lavoro, tra le più importanti centrali cooperative in Italia, sebbene non presente nel Cnel, possa fornire la preventiva formale adesione ad una redigenda proposta progettuale. Si chiede, sempre in merito all'articolo 6 dell'avviso, se un sindacato- soggetto giuridico autonomo non presente nel Cnel, ma aderente ad una Confederazione di Sindacati presente nel Cnel- possa fornire in qualità di soggetto giuridico autonomo la preventiva formale adesione ad una redigenda proposta progettuale.

Si conferma che “Costituisce espresso vincolo di ammissibilità delle proposte progettuali la preventiva formale adesione, in funzione della realizzazione dell'intervento, almeno di una organizzazione sindacale o datoriale fra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale”, come previsto dall'Art.6 dell'Avviso. A tale riguardo si ribadisce quanto riportato nella Faq già pubblicata in data 16 aprile 2025.

1.3.3. Premesso che l'allegato 2- Modello di dichiarazione unica riporta il seguente testo: “che il progetto presentato ha la preventiva adesione della/e seguente/i organizzazione sindacale o datoriale, più rappresentativa a livello nazionale o nelle regioni in cui si svolgeranno le attività progettuali, in ragione del numero degli enti del Terzo settore ad essa aderenti, riconosciuta come tale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”; e premesso che la Faq n. 2.3.1 in riferimento a "organizzazione sindacale o datoriale fra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale" chiarisce quanto segue: "Si

conferma il riferimento alle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro attualmente presenti nel Cnel" si chiede in quale punto dell'avviso pubblico si richiama l'obbligo di preventiva formale adesione di almeno una organizzazione sindacale o datoriale fra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale dal momento che nel suddetto avviso la preventiva formale adesione si riferisce ad almeno uno o più enti del terzo settore o all'associazione degli enti del terzo settore, e non ad organizzazioni sindacali o datoriali (che sono invece richiamate nella dichiarazione ALL. 2?

Come già specificato nelle Faq pubblicate il 4 aprile 2025 rif. 3.3. Dichiarazione Unica-3.3.1. – “Si rappresenta che per un refuso l'allegato al punto h) è errato. La formulazione corretta è la seguente: “che il progetto presentato ha la preventiva adesione da parte di uno o più enti del terzo settore o da parte dell'associazione degli enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale o regionale nelle regioni in cui si svolgeranno le attività progettuali, in ragione del numero degli enti del Terzo settore ad essa aderenti, riconosciuta come tale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

- 1.3.4. Si chiede se una congregazione può essere assimilabile ad ente del terzo settore o ad associazione di enti del terzo settore e quindi se è eligibile quale soggetto destinatario delle azioni di formazione previste dell'avviso.

I destinatari degli interventi sono volontari/associati/occupati degli enti del terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore

- 1.3.5. Con riferimento all'art. 6 dell'Avviso, che ammette alla partecipazione in qualità di partner di ATS anche enti che non siano titolati né accreditati, purché operino prioritariamente nel settore della formazione per statuto o ordinamento, si chiede se nella sezione del formulario (pngdl_ts_all3_scheda_proposta_progetto), relativa al Soggetto proponente n.2, sia possibile segnalare tale condizione.

Infatti, tra le opzioni disponibili alla voce Esperienza, non è presente la casistica prevista dall'Avviso. Tale omissione potrebbe determinare un'errata classificazione del partner, costringendolo a selezionare la voce momentaneamente non in possesso dei requisiti, pur non appartenendo a tale categoria. Si chiede pertanto come segnalare correttamente, nel formulario, la condizione di ente non accreditato ma con finalità formative previste per statuto, come ammesso dall'art. 6.

Si può indicare tale opzione aggiungendola alla fine di quelle già previste nella sezione

- 1.3.6. Un Ente, soggetto capofila, titolato all'erogazione dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze ed in possesso di accreditamento regionale per lo svolgimento di attività di formazione continua, per lo svolgimento di attività formative anche in regioni diverse da quelle in cui risulta accreditato, può utilizzare sedi temporanee, adeguate sotto il profilo funzionale ed in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, delle quali dispone di

idoneo e congruo titolo di disponibilità?

Si conferma che come previsto all'articolo 6 Soggetti ammessi a partecipare alla selezione per la concessione dei contributi: “Per lo svolgimento delle attività formative è richiesta la disponibilità di sedi anche temporanee delle quali il proponente abbia idoneo e congruo titolo di disponibilità, purché adeguate sotto il profilo funzionale ed in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. L'Amministrazione si riserva nel caso di utilizzo di sedi temporanee, di effettuare un controllo documentale campionario, eseguito anche con metodo casuale”.

1.3.7. In riferimento all'articolo 8 relativo alle “Modalità e termini per la presentazione delle candidature”, siamo a richiedere se l'adesione al progetto da parte delle Associazioni datoriali o sindacali possa essere sottoscritta dalle organizzazioni datoriali o sindacali in modalità autografa e firmata digitalmente solamente da parte dei legali rappresentanti del costituendo Rti prima della candidatura.

Si ribadisce che la documentazione relativa alla preventiva adesione all'iniziativa da parte delle Associazioni datoriali/sindacali (di cui alla lettera d) del paragrafo 8 dell'Avviso) dovrà essere presentata sottoscritta, da parte dei legali rappresentanti della Associazioni dette, in forma digitale, oppure, in alternativa, anche in forma autografa.

In quest'ultimo caso, tuttavia:

- dovrà essere contestualmente trasmessa copia di documento di identità in corso di validità del soggetto o dei soggetti sottoscrittori;
- la stessa documentazione, quale presa di responsabilità dell'autenticità e provenienza della medesima, nonché in conformità a quanto previsto al citato paragrafo 8 dell'Avviso, dovrà essere trasmessa munita di firma digitale del Soggetto proponente (o del soggetto designato quale mandatario, in caso di Ati).

1.4. Risorse finanziarie disponibili, valore e caratteristiche dei singoli progetti

1.4.1. In riferimento all'Avviso pubblico per interventi di formazione destinati ai volontari/associati/occupati del terzo settore in materia di dialogo sociale pubblicato in data 07/03/2025, essendo questo ente di formazione intenzionato a formulare una proposta progettuale ammissibile a finanziamento, con la presente si richiede il seguente chiarimento così formulato:

“Art.10 Modalità di determinazione e rendicontazione del contributo pubblico

1. un'anticipazione, pari al 20% del contributo complessivo quantificato all'articolo 6, verrà versata a seguito di richiesta formale da parte del Beneficiario, nei modi e nei termini definiti nel Manuale del beneficiario o comunque in base alle indicazioni dell'Adg. La richiesta dovrà essere corredata dalla dichiarazione di avvio delle attività progettuali, dagli ordini di servizio del personale impegnato, dalla comunicazione del luogo di conservazione del fascicolo di Progetto _____. La richiesta potrà essere presentata previa presentazione della fideiussione di cui al successivo articolo 10;

2. erogazione delle successive tranches di finanziamento, previa presentazione, da parte del Beneficiario, di specifica domanda di rimborso corredata dalla prescritta documentazione e comunque nella misura massima riconosciuta a seguito del controllo di I livello; il totale di tali ulteriori tranches di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 70% del valore del contributo assegnato. Tale importo, sommato al 20% della prima tranche, consentirà al Beneficiario di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo previsto;

Chiarimento:

* Le domande di rimborso trasmesse con cadenza mensile nel mese successivo al mese di riferimento della spesa, indicano che, fermo restando il limite previsto pari al 70% da non poter superare, le spese del progetto possono essere fatturate mese per mese dividendo l'importo per i mesi di attività previsti da progetto?

* Ad esempio, per un progetto di importo complessivo di € 400.000,00, il 20% (€ 80.000,00 possono essere richieste come anticipazione), il 70% (€ 280.000,00) con fatture mensili di importo complessivo pari ad circa € 11.000,00, ed il saldo finale pari al 10% (€ 40.000,00) a seguito della verifica amministrativo-contabile, prevista nel Manuale delle procedure dell'Adg, a conclusione delle attività e dietro presentazione di domanda di rimborso finale.

Le spese dichiarate nelle domande di rimborso, corredate di tutti i documenti amministrativo-contabili prescritti a comprova delle spese effettivamente sostenute e delle attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a finanziamento, in linea con le disposizioni comunitarie e nazionali, così come indicato nel Manuale del beneficiario di prossima pubblicazione, o comunque anche in base a più specifiche indicazioni dell'Adg, saranno rendicontate a costi reali con cadenza mensile o al più tardi trimestrale, secondo il calendario solare.

- 1.4.2. **Rispetto al punto 10. Modalità di determinazione e rendicontazione del contributo pubblico dell'Avviso** si richiede se la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 per la determinazione del costo del progetto si applica solo con riferimento alle attività formative o anche agli eventi transnazionali.

La circolare 2 del 2009, allo stato ancora vigente, si applica in quanto compatibile a tutti i tipi di attività formativa.

- 1.4.3. **Art.7 Risorse finanziarie disponibili e valore dei singoli progetti.** Il valore di ciascun progetto dovrà essere d'importo massimo fino ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00) Chiarimento in merito all'importo complessivo del progetto si richiede:

* Se l'importo complessivo del progetto pari ad € 400.000,00 è da intendersi al netto o comprensivo di Iva;

* Se l'Iva può costituire una spesa ammissibile

Si specifica che il finanziamento concesso è escluso dall'ambito di applicazione dell'Iva (o fuori campo Iva).

Per ciò che concerne i costi ammissibili si rimanda, come già precisato nelle Faq già pubblicate, a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento; in particolare, nelle more dell'approvazione della nuova norma nazionale e dei conseguenti dispositivi operativi dell'Autorità di gestione, si rimanda, per quanto compatibile con i Regolamenti della programmazione 2021/2027, al DPR n. 22/2018 ed alla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

- 1.4.4. Si chiedono ulteriori chiarimenti con riferimento alla Faq pubblicata il 4/04/2025 al punto 5.2.1. Esemplificando, qualora come capofila di un progetto fosse individuato un ente formativo accreditato per la Regione Lazio e il capofila fosse l'unico soggetto rappresentativo delle Regioni in transizione, il succitato capofila potrebbe avere un budget massimo pari al 5,47% del totale del finanziamento?

Tale percentuale va calcolata solo tenendo conto dei costi diretti (80% del finanziamento come da circolare 2/2009) oppure del totale del finanziamento richiesto (costi diretti + costi indiretti)? Il parametro per valutare la ripartizione del finanziamento tra le tre categorie di regioni è rappresentato solo dalla quota di budget assegnata ai partner tenendo conto delle loro sedi operative? Laddove la formazione venisse gestita centralmente dal capofila ma erogata ai destinatari anche di altre regioni, sarebbe possibile accentrare anche la quota di budget sul capofila dimostrando però che il finanziamento è stato utilizzato in favore dei beneficiari ripartiti tra regioni secondo le percentuali del bando? Le spese trasversali di coordinamento e amministrazione, attività a carico del capofila, sono da considerarsi all'interno del massimale di budget per ripartizione territoriale oppure sono scomputabili da esso?

Il parametro per valutare l'incidenza territoriale della proposta progettuale è quello della sede operativa dei destinatari della formazione e non quello della sede operativa dei partners coinvolti nella Rti. Tanto premesso, posto il rispetto delle note percentuali, la ripartizione del finanziamento tra i partners (a valle) non è direttamente connessa al suddetto dato (cfr. Faq 6.1.3 pubblicata il 4 aprile 2025).

2. QUESITI AVVISO TERZO SETTORE

2.1. Requisiti e limiti di partecipazione

- 2.1.1. Tenuto conto che "costituisce espresso vincolo di ammissibilità delle proposte progettuali la preventiva formale adesione, in funzione della realizzazione dell'intervento, almeno di uno o più enti del terzo settore o da parte dell'associazione degli enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale o nelle regioni in cui si svolgeranno le attività progettuali, in ragione del numero degli enti del Terzo settore ad essa aderenti, riconosciuta come tale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", si chiede se un'associazione di rappresentanza degli enti del terzo settore, pur non essendo essa

stessa un ente del Terzo settore, possa fornire la preventiva formale adesione ad una redigenda proposta progettuale.

Come riportato all'art. 6 dell'avviso, “costituisce espresso vincolo di ammissibilità delle proposte progettuali la preventiva formale adesione, in funzione della realizzazione dell'intervento, almeno di uno o più enti del terzo settore o da parte dell'associazione degli enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale o nelle regioni in cui si svolgeranno le attività progettuali, in ragione del numero degli enti del Terzo settore ad essa aderenti, riconosciuta come tale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, dunque, qualora l'adesione provenga da un'associazione del terzo settore, questa deve essere più rappresentativa sul territorio nazionale o nelle regioni in cui si svolgeranno le attività progettuali.